

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Giuseppe Guizzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con reclamo del 10.3.2009 il ricorrente ha contestato all'intermediario l'addebito di interessi maturati per effetto del computo di spese sul c.d. scoperto di un conto corrente "ordinario" (sul quale non era stato effettuato alcun versamento). Tale conto corrente era stato acceso (presso altro intermediario, poi incorporato nel soggetto resistente) il 12.05.2008. Il 15.7.2008 il cliente riceveva, a mezzo posta, il primo estratto conto che evidenziava un saldo negativo di € 6,15 conseguente all'addebito di "imposte e tasse". Successivamente, in seguito al primo versamento di € 1.230, constatava che il saldo negativo era nel frattempo aumentato a € 134,57 poiché *"le spese bancarie [erano] state conteggiate come scoperto [dando] corso alla maturazione di interessi debitori"*. Nell'occasione, si rivolgeva al direttore della filiale, il quale avrebbe assunto l'impegno di attivarsi *"per la riduzione o per la completa eliminazione delle somme debitorie"*.

Il ricorrente, poi, eseguiva un secondo versamento di € 700, a seguito del quale le giacenze in conto risultavano pari a € 1.500,30 siccome la banca non aveva proceduto ad alcun *"rimborso e/o l'annullamento delle spese"*, banca che nel frattempo veniva incorporata dall'attuale resistente. Il ricorrente provvedeva, però, a formulare nuova

istanza ma senza ricevere alcuna risposta fino alla data del reclamo donde muove attualmente il procedimento (10/3/09).

Conferendo procura a un'associazione di categoria, il 18.9.2009 il cliente riproponeva le proprie contestazioni, chiedendo *“il riaccredito delle competenze addebitate sul conto corrente [non potendo] la circostanza che ha comportato la maturazione delle stesse essere ascritta a un comportamento [del ricorrente medesimo]”* ma all'inesattezza delle informazioni ricevute alla stipula del contratto.

Con nota del 22.10.2009, la banca dava riscontro assumendo di non aver trovato *“dagli accertamenti effettuati ... elementi oggettivi a conferma”* delle affermazioni del cliente. L'intermediario, confermando inoltre la correttezza del proprio comportamento, sottolineava che gli addebiti sul conto, *“unici movimenti fino al 23.10.2009”*, erano stati calcolati in conformità alle norme contrattuali e regolarmente comunicati con gli estratti conto relativi al secondo e terzo trimestre 2009. Evidenziava infine di aver già provveduto in data 30.4.2009 alla restituzione della somma di € 51,25 quali *“competenze pagate nell'ultimo trimestre 2008”*.

Col ricorso, ribadendo il contenuto del reclamo, il cliente ha addotto, a causa della pretesa, le previsioni di cui agli artt. 1337 e 1283 c.c. nonché il divieto di applicazione della commissione di massimo scoperto. Ha quindi richiesto all'Arbitro di *“condannare”* l'intermediario *“al pagamento degli interessi e delle commissioni richieste e non dovute, oltre al risarcimento del danno patito”*.

## **DIRITTO**

La materia comune al reclamo e al conseguente ricorso è sostanziata esclusivamente dalla pretesa alla restituzione degli interessi, maturati a debito del cliente in conto corrente e riscossi dall'intermediario.

La banca, pur senza fare applicazione della commissione di massimo scoperto *“per gli utilizzi senza affidamento”* (2,15%), prevista tra le condizioni del contratto, ha addebitato al cliente, per il saldo negativo determinato dalle spese dovute periodicamente per la tenuta del conto non altrimenti alimentato, la somma corrispondente alla *“penale passaggio debito c/c non affidati”* (€ 89,90). Per effetto del debito così ulteriormente consolidato, la banca ha senz'altro computato interessi sopra la somma i cui addendi appaiono dati dal precedente saldo negativo e dall'importo della penale stessa.

Senonché, essendo l'ammontare della penale convenzionale calcolabile in un importo fisso, la relativa clausola negoziale genera un effetto iniquo stante la previsione di una pena privata assolutamente insensibile non soltanto alla natura del debito ma altresì totalmente incommensurabile all'entità del debito in relazione alla cui sola formazione essa si rende applicabile.

Il Collegio ritiene, allora, che l'addebito della penale è suscettivo in concreto di onerosità eccessiva, in misura – cioè – almeno pari alla differenza ( $\Delta$ ) tra l'ammontare del debito che originariamente genera l'efficacia della clausola e l'ammontare minimo della penale nelle ipotesi in cui il primo risulti inferiore al secondo, e *a fortiori* – come nella fattispecie – in quelle in cui il minimo ammontare della penale supera la soglia addirittura di alcuni multipli del debito causativo dell'applicazione della penale stessa (€ 6,15).

L'iniquità della previsione contrattuale si presenta quale conseguenza dell'irrazionalità di disciplinare l'applicazione di un importo a titolo di penale in modo insensibile all'entità del debito, e in particolare all'eventualità che il debito che quell'applicazione abbia generato possa, finanche in suo multiplo, rimanere al di sotto dell'importo della penale. In casi siffatti, l'equa diminuzione di quest'ultima, perciò, va operata rapportando la misura della penale, allorchè il debito originario sia inferiore all'importo minimo della pena privata, a un importo al massimo pari, e comunque non maggiore, del debito principale, iniqua riuscendo ogni esuberanza rispetto al limite suddetto.

Quanto al potere officioso dell'A.B.F. di operare la riduzione, sebbene in concreto non invocata dalla parte interessata, soccorre, secondo l'insegnamento corrente della Suprema corte, la generale capacità dell'organo giudiziale di "correggere il potere di autonomia privata riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo temperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale". E, in tale prospettiva, per la specifica affermazione della riducibilità *ex officio* della clausola penale, con riferimento alla norma generale dell'art. 1384 c.c., cfr Cass. SS. UU. n. 18128/2005.

Alla riduzione, qui, della penale fino a un importo di € 6,15 consegue che gli interessi maturati a debito del cliente abbiano da essere computati sopra un capitale ri-determinato in base al ridotto addendo per penale .



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ed è in questa misura che, complessivamente, la pretesa - disattesa ogni altra domanda - può dirsi fondata.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a restituire l'importo della "penale passaggio debito c/c non affidati" nella misura eccedente l'originario ammontare del debito pari ad € 6,15, nonché gli interessi maturati a debito su tale eccedenza.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

Il Presidente

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI